



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

CONVEZIONE QUADRO

tra ente capofila e ente di accoglienza per adesione al Programma per lo sviluppo del Servizio Civile Universale e per l'implementazione di attività che perseguono finalità di solidarietà sociale dell'ente capofila Opportunity Aps

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Convenzione quadro per l'adesione al Programma per lo sviluppo del servizio civile universale e per l'implementazione di attività che perseguono finalità di solidarietà sociale

tra

OPPORTUNITY APS – C.F. 95163190630 – CODICE SU 00071 in appresso denominato “ente capofila”, rappresentata da **Gianluca Sannino, nato a Torre del Greco (NA), il 30/04/1988, C.F. SNNGLC88D30L259H** in qualità di legale rappresentante

e

ASL SALERNO CF. 04701800650 di seguito denominato/a “ente di accoglienza” rappresentato da ING. GENNARO SOSTO, nato a CORIGLIANO CALABRO CS In data 16.05.1969 C.F. _SSTGNR69E16D005X in qualità di Direttore Generale , legale rappresentante

PREMESSO

- che con circolare in data **21/06/2021** recante “*Comunicazione agli enti di Servizio civile universale – Riapertura delle iscrizioni e degli adeguamenti all'Albo SCU*” e ss.mm.ii., il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale;
- che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- che l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza);
- che l'ente capofila, iscritto all'albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico

pastorali, oppure dalla presente “*Convenzione di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale*”;

- che l’ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per l’impiego dei volontari in servizio civile universale;
- che l’ente capofila e l’ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un’efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare la presente convenzione, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l’ente capofila e l’ente di accoglienza

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

L’ente capofila e l’ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ss.mm.ii.

Articolo 2

(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L’ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:

- a. presentare al Dipartimento, per l’approvazione, i programmi d’intervento di Servizio Civile Universale ed i relativi progetti, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;
- b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
- c. collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
- d. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per gli operatori locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
- e. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo ed i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell’ente di accoglienza, ivi incluso l’intervento sulle figure degli operatori locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;

- f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
- g. raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio e all'apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari;
- h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
- i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al programma di intervento;
- j. sottoporre al legale rappresentante dell'ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.

2. L'ente di accoglienza si impegna a:

- a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nei programmi di intervento e nei progetti approvati;
- b. facilitare l'integrazione degli operatori volontari nei programmi di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno;
- c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di necessità), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
- d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall'ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
- e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento di Servizio Civile Universale ed ai relativi progetti;
- f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell'ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;
- g. informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento;
- h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari;
- i. rispettare le condizioni eventualmente offerte;
- j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del Servizio Civile Universale;

Articolo 3

(Banche dati e scambio di informazioni)

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale.

Articolo 4

(Durata della convenzione)

La presente convenzione resta in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento e dei progetti presentati dall'ente capofila e approvati dal Dipartimento.

Nel periodo di vigenza della presente convenzione, l'ente di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell'ente capofila, fermo restando l'obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati.

Articolo 5

(Condizioni economiche)

L'ente d'accoglienza, per l'adesione al programma per lo sviluppo del Servizio Civile Universale e per l'implementazione di attività che perseguono finalità di solidarietà sociale, corrisponderà all'ente capofila OPPORTUNITY APS un contributo forfettario ed onnicomprensivo annuale (escluso dal campo di applicazione dell'iva ai sensi del D.P.R. 633/72 art.4 comma 1 n°4) previsto per la realizzazione di tutte le attività sopraelencate e che sarà stanziato nel proprio bilancio corrispondente ad Euro 400,00 (quattrocento,00) per ogni operatore volontario avviato in servizio presso le sedi dell'ente di accoglienza. Tale importo sarà versato all'associazione Opportunity Aps entro il trentesimo giorno dall'approvazione dei programmi d'intervento e dei progetti di Servizio Civile Universale presentati al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I suddetti versamenti potranno essere realizzati attraverso l'emissione di bonifico bancario presso: Banca Prossima S. p. - Codice IBAN IT19T0335901600100000079083 dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 6

(Concertazione e definizione degli ambiti d'intervento)

Nel contributo di cui all'art. 2 della presente convenzione è compreso il supporto all'Amministrazione, in forma di relazione esplicativa o di intervento di delegati dell'organizzazione non lucrativa OPPORTUNITY APS a riunioni o assemblee (anche da remoto

attraverso strumenti informatici) degli organi collegiali, istituzionali o dirigenziali dell'ente di accoglienza.

Articolo 7

(Responsabilità)

OPPORTUNITY APS è sollevata da ogni responsabilità nell'attuazione dei progetti relativa ad errori od omissioni compiuti dai giovani, da dipendenti dell'ente d'accoglienza o da terzi, e non direttamente ascrivibile a sua responsabilità secondo i naturali principi relativi al nesso eziologico.

Articolo 8

(Interruzione del rapporto)

È fatta salva la facoltà dell'ente di accoglienza di rescindere la presente convenzione di partenariato per grave inadempimento, contestato per iscritto e sentite le controdeduzioni dell'organizzazione non lucrativa OPPORTUNITY APS, in merito agli impegni assunti.

Articolo 9

(Atti ed informazioni)

L'ente d'accoglienza fornirà all'organizzazione non lucrativa OPPORTUNITY APS, entro 48 ore dalla richiesta, tutti i documenti che siano agli atti dell'Amministrazione e che l'organizzazione non lucrativa OPPORTUNITY APS riterrà necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 10

(Valutazione delle attività)

OPPORTUNITY APS si impegna a produrre una relazione annuale delle attività svolte in relazione alla presente collaborazione e a quanto stabilito dal presente Accordo.

Articolo 11

(Modalità di realizzazione)

Ai fini dell'espletamento dell'oggetto della presente Convenzione, l'organizzazione OPPORTUNITY APS, potrà avvalersi della collaborazione di esperti e società esterne. OPPORTUNITY APS ed i redattori degli elaborati oggetto della prestazione della presente Convenzione garantiscono fin da ora la loro conformità alla normativa vigente, al momento della consegna degli elaborati.

Articolo 12

(Ulteriori servizi aggiuntivi)

All'organizzazione OPPORTUNITY APS potranno essere affidati ulteriori Servizi in favore della popolazione giovanile e/o inseriti in specifici progetti o interventi previsti dall'Ente di accoglienza e finanziati ai sensi di specifiche leggi regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

Articolo 13

(Rinvio a norme di legge)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli stessi.

Lì, _____

Per l'Ente capofila

Dott. Gianluca Sannino

Per l'Ente di accoglienza

Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto
